

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 227-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Disposizioni in materia di giorni festivi

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 227 reca nuove disposizioni in materia di giorni festivi e trae origine dalla constatazione che l'attuale elevato numero di festività infrasettimanali, già di per sè causa di conseguenze negative sulla produttività delle aziende e dei pubblici uffici, costituisce spesso occasione per più lunghe astensioni dal lavoro nelle giornate lavorative intermedie.

In un momento di preoccupante crisi economica, che assume sempre più marcatamente segni di crisi strutturale del sistema, è diffusa l'esigenza di non lasciare cadere alcuna occasione riferita a prevenire e a combattere ogni causa che incide, per la sua parte, negativamente sull'apparato produttivo: l'interruzione del lavoro, specie quando è assistita da benevole disposizioni normative, produce effetti pur sempre negativi, con conseguenze sulla produttività di non secondario rilievo.

Il fenomeno spesso lamentato di una fascia rilevante di astensioni dal lavoro può essere ridimensionato anche con il disegno di legge, di cui ci occupiamo, attraverso, cioè, la cessazione degli effetti civili di alcune festività religiose, la soppressione delle feste nazionali, spostate alla prima domenica dei mesi, rispettivamente, di giugno e di novembre, e la soppressione della riduzione dell'orario di lavoro per le solennità civili: non è tutto, ma una forte spinta anche psicologica può essere, in tal modo, esercitata, se non per combattere, per ridurre, almeno, il fenomeno.

Con l'articolo 1, pertanto, si dispone che cessino gli effetti civili delle festività di S. Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di Ognissanti. Cessano, parimenti, d'essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre; le due ricorrenze della festa della Repubblica e dell'Unità nazionale si celebrerebbero, rispettivamente, la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.

La Commissione, pur apprezzandone lo spirito, non ha ritenuto di potere accogliere un emendamento presentato dal senatore Venanzetti, diretto a conservare agli effetti civili, per l'alto significato morale e il gran-

de valore sociale che ha, la festa di Ognissanti e a spostare alla domenica immediatamente successiva la festa dell'Immacolata Concezione. Anche la Commissione lavoro ha concluso con le medesime osservazioni. La modifica, rispetto al testo governativo, avrebbe, comunque, richiesto, nel rispetto degli impegni concordatari, l'adesione della Santa Sede: essa può essere rimessa ad una successiva valutazione del governo, atteso il significato che alla ricorrenza è attribuito dalla grande maggioranza della popolazione. Allo stato, è stato osservato, l'emendamento può non essere ritenuto proponibile.

Con l'articolo 2 viene statuito che le solennità civili dell'11 febbraio, del 28 settembre e del 4 ottobre non comportano più riduzione dell'orario di lavoro nei pubblici uffici. È, comunque, vietata ogni e qualunque riduzione dell'orario di lavoro, che non sia autorizzata da norme di legge (2° comma). La Commissione, pur ritenendo che le scuole di ogni ordine e grado debbano osservare con rigore le predette prescrizioni, non ha accolto il suggerimento avanzato in tale direzione dalla 7^a Commissione permanente, per evitare che casi eccezionali, legati a fattori meteorologici o a esigenze ben precise e pur sempre da motivare, cadano nella morsa di divieti di legge insuscettibili, quindi, di inosservanza.

L'articolo 3, con una modifica di carattere puramente formale, è identico al testo del governo e dispone che il riposo connesso alle ricorrenze di cui all'articolo 1 sarà fruito in un unico periodo da stabilirsi in sede di contrattazione delle categorie.

Con l'articolo 4 si è voluto precisare che le ricorrenze di cui all'articolo 1 e le solennità civili di cui all'articolo 2 non costituiscono giorni di vacanza, se cadono nei giorni feriali, e non comportano, comunque, riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

La Commissione, nonostante le perplessità evidenziate dalla 7^a Commissione, ha ritenuto di conservare l'ultimo comma, non per consentire una coda di feste in aggiunta

alle vacanze natalizie o pasquali pari al numero dei giorni festivi aboliti — chè, anzi, per evitare ciò, la Commissione intende impegnare il Ministro della pubblica istruzione con un apposito ordine del giorno, di cui si darà lettura a parte —, ma per conservare, nella specie, quella necessaria duttilità ad un provvedimento amministrativo, che si

faccia carico anche delle emanande statuizioni in ordine alla piccola riforma della scuola secondaria.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione.

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; Ss. Apostoli Pietro e Paolo; Ognissanti.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3.

Il riposo, connesso alle ricorrenze indicate nell'articolo 1, sarà fruito dai lavoratori in un unico periodo continuativo di giornate lavorative di numero pari alle predette ricorrenze che nel corso dell'anno non ricadano in giornate domenicali o in giornate non lavorate per effetto delle riduzioni dell'orario settimanale di lavoro previste da contratti collettivi o da accordi aziendali.

Il periodo di recupero, sempre unico e continuativo, sarà individuato nel corso dell'anno attraverso le contrattazioni delle categorie, per i rapporti di lavoro che sono assoggettati a tale contrattazione anche per la parte normativa.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I lavoratori fruiranno del riposo, connesso alle ricorrenze indicate nell'articolo 1, in un unico periodo continuativo di giornate lavorative di numero pari alle predette ricorrenze che nel corso dell'anno non ricadano in giornate domenicali o in giornate non lavorate per effetto delle riduzioni dell'orario settimanale di lavoro previste da contratti collettivi o da accordi aziendali.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Per il periodo di riposo di cui al comma precedente resta ferma la maggiorazione di retribuzione prevista dalla vigente disciplina per le festività infrasettimanali, per le prestazioni lavorative eventualmente effettuate nel periodo stesso, per il caso di spostamento del godimento del riposo sopra indicato per esigenze aziendali *impreviste* ovvero accettate nella contrattazione collettiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le modalità necessarie per assicurare, nell'anzidetto periodo, la continuità del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende autonome, nonché la continuità delle prestazioni dei servizi pubblici. Con lo stesso decreto sarà individuata, per i dipendenti pubblici, la decorrenza dell'anzidetto periodo di recupero.

Per i magistrati ed il personale in servizio presso gli uffici giudiziari, le modalità anzidette sono stabilite dai capi degli uffici con loro decreto da emettersi entro il 30 novembre di ogni anno. I decreti del pretore e del conciliatore sono approvati dal presidente del tribunale, quello del presidente del tribunale dal presidente della corte di appello, quello del procuratore della Repubblica dal procuratore generale della corte di appello.

Art. 4.

Le ricorrenze indicate agli articoli 1 e 2, che cadano nel corso della settimana, non costituiscono giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati i periodi delle vacanze natalizie e pasquali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Identico.